

1. Misure di prevenzione – Interdittiva – Tutela cautelare - Istanza di sospensione - Pregresse interdittive già subite - Mancanza di “fatti nuovi” e sopravvenuti – Rilevanza – Esclusione Fumus boni iuris – Non sussiste

2. Misure di prevenzione – Interdittiva – Tutela cautelare - Istanza di sospensione – Insussistenza di elementi di giudizio a supporto dell’invocata tutela cautelare – Periculum in mora – Non sussiste

3. Misure di prevenzione – Interdittiva – Tutela cautelare - Istanza di sospensione - Rigetto- Accesso ai documenti– Informativa antimafia - Oscuramento – Possibilità: solo per le parti dei documenti che motivatamente, richiedono il permanere delle esigenze di riservatezza – Principio del bilanciamento tra le eventuali esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici e le altrettanto fondamentali esigenze di tutela della parte privata – Applicazione – Necessità – Ratio: diritto alla difesa ex art. 24 Cost.

1. Rilevato, sotto il primo aspetto, che a fronte di un corposo corredo fattuale a sostegno del provvedimento interdittivo e della valutazione prognostica negativa operata dall’Amministrazione sull’applicabilità di misure di prevenzione collaborativa, la ricorrente si è – sostanzialmente – limitata a contestare la mancanza di “fatti nuovi” e sopravvenuti rispetto alle pregresse interdittive già subite (prima nel 2018 e poi nel 2024), contestazione di per sé non decisiva vista la rinnovata istruttoria prefettizia, invero adeguatamente attualizzata;

2. Rilevato poi, quanto al periculum in mora che, in relazione anche alla specifica attività d’impresa svolta dalla ricorrente, non paiono allo stato sussistenti – in mancanza di sicuri elementi di giudizio a supporto dell’invocata tutela cautelare – profili di pregiudizio grave e irreparabile;

3. l’accesso avverrà nel rispetto dei seguenti limiti, in linea col principio del bilanciamento tra le eventuali esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici e le altrettanto fondamentali esigenze di tutela della parte privata, connesse all’inviolabile diritto costituzionale alla difesa, sancito dall’art. 24 Cost.: l’autorità prefettizia conserva il potere di oscuramento e, pertanto, di preservazione degli “omissis”, per tutte le parti dei documenti sopra indicati che, motivatamente, richiedono il permanere delle esigenze di riservatezza (cfr. T.A.R. Sicilia, n. 1456/2023; T.A.R. Campania n. 103/2025), quali in generale i dati, le notizie e le informazioni riferite a persone nonché a circostanze che non assumono rilevanza alcuna in funzione della tutela dello specifico interesse difensivo della parte ricorrente; in particolare i nominativi dei componenti del G.I.A. e, comunque, degli organi investigativi che hanno condotto le relative indagini, prevalendo per questi le ovvie necessità di cautela nel diffondere i relativi dati;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e della Prefettura – mancanza di “fatti nuovi” e sopravvenuti rispetto alle

U.T.G. di Foggia;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 il dott. Danilo Cortellessa e uditi per le parti i difensori l'avv. Marco Galli, per la ricorrente, e l'avv. dello Stato Piersabino Salvemini, per la difesa erariale;

Considerato che, ad un sommario esame tipico della presente fase incidentale, non risulta favorevolmente apprezzabile l'istanza cautelare della ricorrente sia sotto il profilo del *fumus boni iuris* che sotto il profilo del *periculum in mora*;

Rilevato, sotto il primo aspetto, che a fronte di un corposo corredo fattuale a sostegno del provvedimento interdittivo e della valutazione prognostica negativa operata dall'Amministrazione sull'applicabilità di misure di prevenzione collaborativa, la ricorrente si è – sostanzialmente – limitata a contestare la mancanza di “fatti nuovi” e sopravvenuti rispetto alle pregresse interdittive già subite (prima nel 2018 e poi nel 2024), contestazione di per sé non decisiva vista la rinnovata istruttoria prefettizia, invero adeguatamente aggiornata;

Rilevato poi, quanto al *periculum in mora* che, in relazione anche alla specifica attività d'impresa svolta dalla ricorrente, non paiono allo stato sussistenti – in mancanza di sicuri elementi di giudizio a supporto dell'invocata tutela cautelare – profili di pregiudizio grave e irreparabile;

Considerato inoltre che – pur rilevandosi dal provvedimento gravato la piena comprensione dei presupposti giuridici e delle circostanze fattuali a sostegno dell'informativa – possono favorevolmente apprezzarsi le istanze istruttorie avanzate dalla ricorrente, in una logica di massima garanzia delle esigenze difensive anche in vista dell'udienza di merito;

Ritenuto quindi di ordinare all'Amministrazione prefettizia il deposito – in via telematica presso la Segreteria di questo Tribunale entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente ordinanza – della misura interdittiva prot. n. 29697 del 7.4.2025 senza gli “omissis”, nonché delle note informative menzionate nel provvedimento impugnato nonché delle precedenti informative antimafia incidenti sulla ricorrente; l'accesso avverrà nel rispetto dei seguenti limiti, in linea col principio del bilanciamento tra le eventuali esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici e le altrettanto fondamentali esigenze di tutela della parte privata, connesse all'inviolabile diritto costituzionale alla difesa, sancito dall'art. 24 Cost.: l'autorità prefettizia conserva il potere di oscuramento e, pertanto, di preservazione degli “omissis”, per tutte le parti dei documenti sopra indicati che, motivatamente, richiedono il permanere delle esigenze di riservatezza (cfr. T.A.R. Sicilia, n. 1456/2023; T.A.R. Campania n. 103/2025), quali in generale i dati, le notizie e le informazioni riferite a persone nonché a circostanze che non assumono rilevanza alcuna in funzione della tutela dello specifico interesse difensivo della parte ricorrente; in particolare i nominativi dei componenti del G.I.A. e, comunque, degli organi

investigativi che hanno condotto le relative indagini, prevalendo per questi le ovvie necessità di cautela nel diffondere i relativi dati;

Ritenuto infine di compensare le spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) respinge l'istanza cautelare e dispone le incombenze istruttorie, nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti nominativamente indicati nel presente provvedimento.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025, con l'intervento dei magistrati:

Gianmario Palliggiano, Presidente Carlo Dibello, Consigliere

Danilo Cortellessa, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Danilo Cortellessa Gianmario Palliggiano

IL SEGRETARIO